



C i t t à d i P e s c a r a

Medaglia d'oro al Merito Civile

Corpo di Polizia Municipale

Pescara, 11 novembre 2020

Alla Prefettura UTC

Pescara

c.a. Dott.ssa Melania MUCCI

Oggetto: Richiesta integrazione decreto prefettizio, prot. n. 0027021 del 5 luglio 2013.

PRESO ATTO del testo integrato dell'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168 risultante dalle modifiche apportate dal D.L.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 120/2020 (decreto semplificazioni) dove, al fine del miglioramento della sicurezza della circolazione, è stata inserita la possibilità di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, oltre che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B dello stesso decreto legislativo, sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse;

VISTO che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni competenti per territorio, su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse da autostrade e strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B dello stesso decreto legislativo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTO il precedente decreto, prot. n. 0027021 del 5 luglio 2013, a firma del Prefetto D'Antuono, con il quale sono state individuate strade o singoli tratti di esse, dove non vi è l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione di cui all'art. 200 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, tra le altre, *"la S.S. 714 tangenziale di Pescara (ex S.S. 16) dal Km 2+712 al km 11+300, tratto di strada ricadente anche nel territorio del Comune di Pescara"*;

CONSIDERATE le direttive ministeriali prot. N. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 e prot. N. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020, le quali fissano i criteri per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, secondo una rigorosa valutazione del tasso di incidentalità dovuta alla velocità, nonché dei volumi di traffico e delle condizioni strutturali e plano-altimetriche delle strade che non consentono l'effettuazione in assoluta sicurezza della contestazione immediata delle violazioni del codice della strada;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 4090, depositata il 12.2.2019, nella quale la Suprema Corte è intervenuta sulla questione della legittima apposizione di strumenti per il rilevamento automatico della velocità al fine di contestazione non immediata di infrazioni.

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, sussiste un preciso interesse pubblico, da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, di tutela dell'incolumità pubblica in alcune vie cittadine in relazione ai flussi di traffico veicolare, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali plano-altimetriche;

RITENUTO assolutamente necessario ed urgente per gli spiegati motivi di pubblica incolumità e per l'esigenza di ripristinare la legalità rispetto alle molteplici e gravi violazioni del C.d.S. in materia di velocità, utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, in alcune strade o tratti di esse classificate, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.d.S., di categoria "E" o "F" ricadenti nel territorio del Comune di Pescara;

VISTO che l'Amministrazione comunale di Pescara avrebbe individuato due strade nel territorio comunale, la Via Di Sotto e la Via Strada Colle Renazzo, dove, da uno studio approfondito del tasso di incidentalità in relazione ai flussi di traffico veicolare, dalle condizioni strutturali plano-altimetriche, della potenziale pericolosità in relazione alla tipologia di strada, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, ci sarebbe la necessità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di

comportamento di cui all' art. 142 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni;

Via di Sotto è un asse viario che collega la parte bassa della città di Pescara alla zona collinare. La via si snoda convenzionalmente in direzione sud – nord, dalla via Del Santuario all'altezza della Basilica dei Sette Dolori, in salita e in modo rettilineo, fino a colle Caprino dove scollina nel territorio di Montesilvano. La strada, ad una unica carreggiata a doppio senso con una corsia per ogni senso di marcia, vede sul lato monte la presenza di parcheggi a raso mentre sul lato mare vi è una linea continua di margine che non permette la sosta di veicoli. La zona collinare in questione è una area che negli ultimi anni ha vissuto una stagione di alta antropizzazione, con la costruzione di numerosi palazzi, negozi diverse scuole e centri commerciali e quindi con un alta densità abitativa. Quotidianamente la strada viene percorsa sia in discesa che in salita da un corposo volume di traffico veicolare. La tipologia di strada che, come detto, è rettilinea ed è in discesa per chi la percorre verso il centro cittadino, spesso induce per caratteristiche i conducenti ad avere una condotta di guida pericolosa soprattutto per le utenze deboli (pedoni, biciclette) anche nelle ore serali e notturne. Questo ha fatto sì che nel tempo si siano verificato incidenti tra veicoli ed investimenti pedonali, talvolta anche gravi, e comunque situazioni di pericolo. Risulta allo scrivente che nel tempo si siano susseguiti esposti di cittadini residenti che segnalavano la pericolosità della strada. Detta strada poiché ad alta percorrenza anche di veicoli di soccorso, non rientra nella categoria di strade dove è possibile installare dossi rallentatori.

A parere dello scrivente la Via Di Sotto potrebbe rientrare nell' eccezione al principio della contestazione immediata per motivi oggettivi poiché per le caratteristiche della strada, sarebbe impossibile o molto difficoltoso ovvero pericoloso per il personale operante o per gli utenti della strada fermare per contestare la violazione del C.d.S, ai conducenti dei veicoli.

Via Strada Colle Renazzo è un importante asse viario che collega la parte bassa della città di Pescara nella zona Portanuova, segnatamente la Via Tirino, alla zona collinare di San Silvestro. La via si snoda convenzionalmente in direzione sud – nord, da Via Tirino in salita si innesta su Strada Provinciale San Silvestro. La strada si presenta ad una unica carreggiata, a doppio senso con una corsia per ogni senso di marcia, e su tutta la via non è consentita la sosta. Anche in questo caso trattasi di una zona altamente antropizzata con la presenza di numerose civili abitazioni sia nella parte bassa che nella parte alta. La strada in questione viene giornalmente percorsa da numerose auto anche in considerazione dl fatto che viene percorsa dai cittadini residenti nei popolosi quartieri di San Silvestro, Colle Pizzuto e Colle Santo Spirito i quali la percorrono per recarsi in centro città.

Partendo da Via Tirino, la strada si presenta rettilinea nel primo mentre successivamente presenta numerose curve e tornanti. Al pari di Via Di sotto, anche questa strada si presenta in discesa per chi la percorre verso il centro cittadino e spesso induce per caratteristiche i conducenti ad avere una condotta di guida pericolosa anche qui per pedoni e biciclette anche nelle ore serali e notturne. Detta strada poiché ad alta percorrenza anche di veicoli di soccorso, non rientra nella categoria di strade dove è possibile installare dossi rallentatori.

A parere dello scrivente la Via Strada Colle Renazzo potrebbe rientrare nell'eccezione al principio della contestazione immediata per motivi oggettivi poiché per le caratteristiche della strada, sarebbe impossibile o molto difficoltoso ovvero pericoloso per il personale operante o per gli utenti della strada fermare per contestare la violazione ai conducenti dei veicoli sorpresi in violazione del C.d.S.

Per queste ragioni

SI CHIEDE

per Via Di Sotto e Via Strada Colle Renazzo di Pescara, fuori dai casi descritti nella norma, la possibilità di utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti relativi alle violazioni tra cui l'eccesso di velocità (art. 142 del C.d.S.), avendo riguardo alla disciplina generale del Codice della Strada, senza procedere all'immediata contestazione della violazione.

Si richiede pertanto di integrare con l'inserimento di Via Di Sotto e di Via Strada Colle Renazzo di Pescara, il precedente decreto, prot. n. 0027021 del 5 luglio 2013, a firma del Prefetto D'Antuono, con il quale sono state individuate strade o singoli tratti di esse, dove non vi è l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione di cui all'art. 200 del decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, dove peraltro, tra le altre, è stata individuata la S.S. 714 tangenziale di Pescara (ex S.S. 16) dal Km 2+712 al km 11+300, dove insiste un tratto di strada ricadente anche nel territorio del Comune di Pescara.

Il Comandante

Dott. Col. Danilo PALESTINI

(firmato digitalmente)